



C O P I A

## COMUNE DI CUGGIONO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica**

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr.</i>
CUCCHETTI GIOVANNI	S	TESTA MARCO	S
ALEMANI FRANCESCO	S	POLLONI FLAVIO	S
CORRIONI FRANCESCA	S	LONGONI CARMELA SERENA	S
BERRA SERGIO	S	MANGIALARDI ROSALBA	S
ULIVI DANIELE GIOVANNI	S	MALTAGLIATI MARCO	S
VENER CRISTIAN	S	PERLETTI MARIA TERESA	S
BELLANI ABRAMO	S		

TOTALE PRESENTI: 13

TOTALE ASSENTI: 0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GUZZINI SANDRO, TOGLIARDI CLAUDIA.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

CUCCHETTI GIOVANNI, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 321 reg. Pubbl.

**Referto di Pubblicazione**

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 15/04/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15/04/2021

Il Segretario Generale  
F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA



OGGETTO:

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021

Deliberazione del consiglio comunale nr. 11 del 29/03/2021

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto e dà la parola all'Assessore al bilancio Sergio Berra che relaziona in merito

Segue il dibattito con gli interventi dei Consiglieri Vener, Bellani e Testa i cui contenuti sono disponibili su supporto audio/video.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; - ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

**EVIDENZIATO** che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

**VISTA** la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

**VISTO** che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 10/06/2020 e n. 66 del 18/09/2020 n. 77 del 24.12.2019, sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU che in questa sede si intendono confermare;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale che si riferisce all'applicazione della Imposta Municipale propria;

**RILEVATO** che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le

- utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2021 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*.
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

RAVVISATA la necessità:

- di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire almeno i livelli di gettito raggiunti nelle annualità pregresse, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA
-------------	--------------------

Abitazioni principali (A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	5,2‰ (5,2 per mille)
Immobili concessi in Comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208	10,6‰ (10,6 per mille) con riduzione del 50% della base imponibile
Categorie catastali C/1 – C/3 - A/10	10,6‰ (10,6 per mille)
Aree edificabili	10,6‰ (10,6 per mille)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo “D”	10,6‰ (10,6 per mille)
Altri fabbricati ed immobili in locazione a “canone concordato” (abbattimento del 25% della base imponibile)	10,6‰ (10,6 per mille)
Altri fabbricati	10,6‰ (10,6 per mille)
Fabbricati delle Imprese Costruttrici destinati alla vendita (Immobili Merce)	1‰ (1 per mille)
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,0‰ (1 per mille)
Terreni agricoli	10,6‰ (10,6 per mille)

- di confermare per l'annualità 2021 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della Legge 160/2019, in relazione all'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nella categorie catastali: A/1 – A/8 ed A/9;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente i commi:

- 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria,
- 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti” permette di adeguare la modalità di calcolo per l'anno 2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella circolare: “... occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate...”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767, “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Richiamato il parere favorevole del Revisore Unico come da verbale n. 3 del 16/03/2021 – Prot. n. 5092 del 18/03/2021 in riferimento al bilancio previsionale ed agli stanziamenti in esso previsti relativi alle entrate;

Tutto ciò premesso e considerato

Udita la discussione intervenuta e integralmente riportata su supporto audio/video, il Sindaco invita l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Sentite le seguenti dichiarazione di voto:

- consigliere Abramo Bellani capogruppo del gruppo consiliare “Agorà” che anticipa voto contrario in quanto non sono state introdotte quelle agevolazioni che avrebbero dato ai cittadini il sostegno necessario per contribuire a fronteggiare la crisi socio economica derivante dalla pandemia;
- consigliere Marco Testa capogruppo del gruppo consiliare “Cuggiono Democratica” che anticipa il voto favorevole del proprio gruppo precisando che una eventuale diminuzione delle aliquote avrebbe comportato una riduzione delle entrate e quindi una revisione dei servizi erogati che proprio per fronteggiare la crisi devono essere sostenuti e incrementati;

Con votazione resa per alzata di mano dai presenti che ha ottenuto il seguente risultato

Presenti n. 13

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 3 (Abramo Bellani, Cristian Vener, Marco Maltagliati)

#### DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2021 come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazioni principali (A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	5,2% (5,2 per mille)
Immobili concessi in Comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208	10,6% (10,6 per mille) con riduzione del 50% della base imponibile
Categorie catastali C/1 – C/3 - A/10	10,6% (10,6 per mille)
Aree edificabili	10,6 % (10,6 per mille)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo “D”	10,6% (10,6 per mille)
Altri fabbricati ed immobili in locazione a “canone concordato” (abbattimento del 25% della base imponibile)	10,6 % (10,6 per mille)
Altri fabbricati	10,6% (10,6 per mille)

Fabbricati delle Imprese Costruttrici destinati alla vendita (Immobili Merce)	1% (1 per mille)
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,0% (1 per mille)
Terreni agricoli	10,6% (10,6 per mille)

3. DI DARE ATTO che, anche per l'annualità 2021, si prevede l'importo di € 200,00 per la detrazione prevista dal comma 749 della Legge 160/2019, in relazione all'abitazione principale e relative pertinenze classificate nella categorie catastali : A/1 – A/8 ed A/9;
4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 7567 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente risultato:

Presenti n. 13  
 voti favorevoli n. 10  
 voti contrari n. 3 (Abramo Bellani, Cristian Vener, Marco Maltagliati)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI CUGGIONO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. 11 del 29/03/2021

Oggetto:

**CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021**

---

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 23/03/2021

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

*F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA*

---

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 23/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA*

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
*F.to CUCCHETTI GIOVANNI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO**

Li, 15/04/2021

IL Segretario Generale  
*DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 15/04/2021 n. pubblicazione 321, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale  
*DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA*

---